

**SPAGNA****Il Tribunale costituzionale si pronuncia a favore  
dell'istruzione separata per sesso**

08/05/2018

Il Tribunale costituzionale ha anticipato nella sua pagina *web* la sentenza del 10 aprile 2018, con cui ha respinto il ricorso in via principale presentato da oltre cinquanta deputati socialisti nei confronti di talune disposizioni della legge organica n. 8/2013, del 9 dicembre, volta al miglioramento degli *standards* di qualità dell'istruzione, che ha novellato la legge organica n. 2/2006, del 3 maggio, sull'istruzione<sup>1</sup>.

L'aspetto più significativo della decisione ha riguardato la legittimità del modello educativo che distingue tra sessi<sup>2</sup> nell'ammissione e nell'organizzazione dell'insegnamento. I ricorrenti ritenevano che la c.d. istruzione separata violasse il principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazione in ragione del sesso (art. 14 Cost.), in combinato disposto con il diritto all'istruzione (art. 27 Cost.).

Il *plenum* del Tribunale ha escluso in prima battuta che fosse interessato il diritto dei genitori a che i figli ricevano una formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni (art. 27, comma 3, Cost.). L'istruzione separata è un modello, un sistema strumentale di natura pedagogica, basato sull'idea di ottimizzare le potenzialità proprie di ciascun sesso. Lo evidenzia la stessa legge organica sull'istruzione quando impone a questi centri l'onere di esplicitare le *ragioni educative* – e non altre – che hanno motivato l'adozione di questo metodo (art. 84, comma 3, della legge organica n. 2/2006).

La legittimità di questo metodo pedagogico è condizionata al fatto che esso permetta di raggiungere l'obiettivo costituzionale dell'istruzione: garantire il pieno sviluppo della personalità nel rispetto dei principi democratici di convivenza e dei diritti e libertà fondamentali, come sancito dall'art. 27, comma 2, Cost.

Il *plenum* ha tenuto conto del diritto internazionale applicabile, in particolare della Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata nel 1960 dall'UNESCO, cui rinvia la normativa spagnola e da cui si evince che i fattori rilevanti per analizzare un'eventuale natura discriminatoria dell'istruzione separata sono l'equivalenza nell'accesso all'istruzione di alunni ed alunne, le condizioni della prestazione ed i contenuti. Inoltre, nonostante non costituisse

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2018\\_037/2014-1406STC.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-1406STC.pdf). Il comunicato stampa può essere consultato alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2018\\_037/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2037-2018.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2037-2018.pdf).

<sup>2</sup> V. il FJ 4.

un parametro di costituzionalità, il *plenum* ha preso atto delle esperienze in Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Stati Uniti, paesi in cui il modello pedagogico controverso non è in astratto considerato discriminatorio.

Dal punto di vista del diritto interno<sup>3</sup>, il *plenum* ha constatato che la separazione per sesso costituisce una differenziazione giuridica tra ragazzi e ragazze nell'accesso al centro scolastico e nell'organizzazione dell'insegnamento che risponde ad un modello o metodo pedagogico frutto di determinate concezioni che ritengono più efficace un modello di istruzione di questa natura rispetto ad altri. Per il Tribunale costituzionale, che si è astenuto dallo svolgere alcuna valutazione di pregi e difetti del modello, nella misura in cui la Costituzione riconosce la libertà di insegnamento (art. 27, comma 1, Cost.), risulta legittimo qualsiasi modello educativo che rispetti l'obiettivo del precitato art. 27, comma 2, Cost. Una siffatta opzione rientra nell'idea educativa propria dei centri scolastici, e non viola di per sé i limiti del diritto alla istituzione di centri di istruzione.

I ricorrenti avevano evidenziato che l'educazione separata non contribuisce a rendere effettiva la parità tra i sessi, né rispetta i principi democratici di convivenza, comportando invece un rischio molto elevato di ritenere uno dei due sessi inferiore rispetto l'altro. Tuttavia, il *plenum* ha escluso che l'educazione differenziata possa essere considerata discriminatoria di per sé, perché è garantito l'accesso all'istruzione e nei piani di studio approvati dai pubblici poteri (art. 27, comma 5, Cost.) e nella prestazione essenziale dell'istruzione non sussiste alcuna distinzione tra classi miste, classi di soli allievi e classi di sole allieve. La legge organica sull'istruzione obbliga questi centri ad illustrare nel progetto educativo le misure accademiche che adotteranno per promuovere attivamente il valore superiore dell'uguaglianza (art. 84, comma 3, della legge organica n. 2/2006). Se nella prassi esistessero differenze indebite di trattamento sarebbero dunque da imputare al singolo centro e non al modello.

I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale costituzionale che, nel caso in cui fosse stata dichiarata la legittimità del modello denunciato, dichiarasse comunque il venir meno dell'obbligo di contribuire al finanziamento pubblico di questi centri. Il *plenum* lo ha escluso<sup>4</sup>. Il finanziamento pubblico delle scuole private si basa: sull'art. 27, comma 9, Cost., secondo cui i pubblici poteri contribuiranno a sostenere la spesa dei centri d'istruzione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge (che ha portato il legislatore per optare per un regime di *concierto*); sull'art. 27, comma 4, Cost., che sancisce l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione *básica* (la c.d. scuola dell'obbligo); e sull'art. 9, comma 2, Cost., secondo cui spetta ai pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l'eguaglianza del singolo e dei gruppi in cui questo si integra siano reali. I centri che optino per l'educazione separata potranno dunque accedere al sistema di finanziamento in condizioni di eguaglianza con le altre scuole paritarie, nel rispetto delle condizioni o requisiti imposti dalla legislazione.

---

<sup>3</sup> V. il FJ 4, a).

<sup>4</sup> V. il FJ 4, b).

Un secondo aspetto rilevante della decisione ha riguardato l'equiparazione della materia "religione" a quella sui valori culturali e civici/valori etici<sup>5</sup>, ciò che si riverberava, ad avviso dei ricorrenti, in una violazione del principio di neutralità religiosa dello Stato (art. 16 Cost.), che impedirebbe l'introduzione di una materia confessionale. Le doglianze sono state respinte.

Ad avviso del Tribunale costituzionale, l'esistenza della materia "religione", di libera adesione, non implica alcuna valutazione dei differenti credi religiosi che possa comportare la violazione del principio di neutralità dello Stato. Anzi, garantisce il diritto dei genitori a che i figli ricevano una formazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni (art. 27, comma 3, Cost.), il diritto delle chiese e delle confessioni alla divulgazione ed espressione pubblica del loro credo (dimensione collettiva della libertà religiosa di cui all'art. 16, comma 1, Cost.), ed è espressione del dovere di cooperazione tra lo Stato e le differenti confessioni (art. 16, comma 3, Cost.), manifestazione del principio di aconfessionalità o laicità positiva che caratterizza il sistema costituzionale spagnolo.

A proposito dell'eventuale discriminazione degli allievi, che non potrebbero optare per l'insegnamento dei valori etici e della cittadinanza e che impareranno questi basandosi su dottrine religiose, il *plenum* ha dichiarato che l'optare per questa materia non implica che questi allievi non ricevano una educazione civica e nei valori costituzionali, presenti trasversalmente in tutte le materie dei piani di studio. Inoltre, la legge non esclude che si possano frequentare la materia religione e quella sui valori civici.

La sentenza ha poi respinto altre le doglianze relative all'asserito snaturamento del consiglio d'istituto (*consejo escolar*)<sup>6</sup> ed all'introduzione degli indirizzi per gli allievi della scuola secondaria<sup>7</sup>.

La sentenza reca l'opinione concorrente del vicepresidente Encarnación Roca Trías<sup>8</sup>, e le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré (cui ha aderito il giudice costituzionale Cándido Conde-Pumpido Tourón)<sup>9</sup>, Maria Luisa Balaguer Callejón<sup>10</sup> e Juan Antonio Xiol Ríos<sup>11</sup>, che hanno argomentato nel senso dell'illegittimità dell'istruzione separata e della violazione del principio di neutralità religiosa dello Stato.

*Carmen Guerrero Picó*

---

<sup>5</sup> V. il FJ 6.

<sup>6</sup> V. il FJ 5.

<sup>7</sup> V. il FJ 7.

<sup>8</sup> [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2018\\_037/2014-1406VP3.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-1406VP3.pdf).

<sup>9</sup> [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2018\\_037/2014-1406VP1.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-1406VP1.pdf).

<sup>10</sup> [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2018\\_037/2014-1406VP2.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-1406VP2.pdf).

<sup>11</sup> [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2018\\_037/2014-1406VPS4.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_037/2014-1406VPS4.pdf).